

Decreto del 2 settembre 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 81 l.f. il contratto d'appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento (conf. Cass. n. 3854/2019).

Principi espressi in caso di rigetto di opposizione allo stato passivo; il Tribunale ha evidenziato che il contratto di appalto non aveva ad oggetto la fornitura di merci, ma la consegna di un impianto elevatore. Nel dettaglio è stato osservato che non erano stati richiesti la rivendica del materiale fornito, il controvalore e neppure il riconoscimento del compenso per la parte di opera eseguita in proporzione al prezzo pattuito per l'intera opera.

[Decr. 02.09.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 10 luglio 2019 –

Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

In
ipotesi di controversia tra privati, un cittadino ed una
società per azioni,
avente per oggetto la misura degli interessi dovuti in forza
di un contratto di
diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e
quindi di una
controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi,
sussiste la
giurisdizione ordinaria.

In
materia di buoni postali fruttiferi, se l'ufficio postale è
indicato, sui detti
titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari
dei buoni devono
rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro
spettante, sussiste la
legittimazione passiva dell'ufficio postale.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso avverso la sentenza del Tribunale che aveva
condannato la
società appellante a versare in favore dell'appellato una
somma a titolo di
rimborso di sette buoni postali fruttiferi, costituita dal
capitale originario
e dall'ammontare degli interessi legali dall'introduzione
della domanda
giudiziale sino al saldo.*

*In particolare, l'appellante lamentava di non essere
titolare del rapporto obbligatorio controverso ed eccepiva*

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

[Sent. 10.07.2019Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Attesa

l'autonomia tra i giudizi civile e penale nonché la diversità del regime

probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con riferimento al tema del

riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla responsabilità solo

dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche colposa, in sede

civile), l'accertamento contenuto nella sentenza penale in relazione alla

condotta tenuta dall'amministratore non costituisce un vincolo per il giudice

civile nella definizione della lite.

In

tema di responsabilità degli amministratori, a fronte dell'addebito all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto dai soci il versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica replica utile è quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall'avvenuto versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla responsabilità – per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai relativi creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del patrimonio sociale a ciò conseguita – attribuendo l'imputazione che assume (soltanto) erronea all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché l'amministratore risponde anche dell'operato di questi ultimi, sia perché tra gli oneri di diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di controllare l'operato dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad operazioni riconducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dall'ex socio e amministratore unico di una s.r.l. in liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza del Tribunale che aveva accertato la sua responsabilità, quale amministratore unico, in relazione alle seguenti condotte: (i) mancata richiesta ai soci del versamento del residuo capitale

sottoscritto, onere aggirato contabilmente tramite scritture contabili
artificiose; (ii) irregolare tenuta delle scritture contabili e compimento di
ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti.

[Sent. 05.02.2020Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società,
richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una verità oggettiva
del bilancio, in quanto esso non può che tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella misura in cui le
grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla base di metodi
di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del
settore di riferimento. Nel processo di accertamento del grado di veridicità
del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio

previsto
dall'art. 2423 c.c., ovvero la correttezza (*"true and fair view"*). In
altre parole, l'esame del grado di accuratezza delle poste
valutative presenti
in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di
correttezza
comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei
criteri alla base
della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza
tecnica, della
coerenza e della razionalità.

Giacché il bilancio ha una preminente funzione
informativa (da qui l'esigenza di *"chiarezza"*), ai fini della
declaratoria di
nullità della delibera di approvazione del bilancio è
necessario che gli
eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale si
traducano in un vizio
rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto
riguardo alla
predetta funzione del documento, considerato nella sua
interezza, e al
principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando
per esempio se il
vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della
singola
informazione riportata.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse
critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il
giudice che
intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella
motivazione della sentenza
le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a
richiamare acriticamente

le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione civile sez. I 21.11.2016, n. 23637): argomentando *a contrario*, si ricava che laddove il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai consulenti di parte, non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul punto, onere già compiutamente assolto dal perito.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere *aliunde* notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. Trib. Brescia 11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015), con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla parte ricercando dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. Peraltro, il C.T.U. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al processo, quando l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica (Cass. 877/1982).

Il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Pertanto, secondo il principio di chiarezza, le due voci debbono essere mantenute distinte, affinché il lettore possa avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla base di ciascuna rilevazione.

La dichiarata nullità della delibera di approvazione del bilancio si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

L'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità della delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne

l'invalidità (Trib. Brescia 9.10.2020).

La deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società, adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. civ., 14.8.1997, n. 7623).

Principi espressi in sede di impugnazione da parte dei soci di minoranza di una s.r.l. di talune delibere di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile della società, della delibera sulla conferma e sui compensi dell'amministratore unico, nonché di verbali dell'assemblea.

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali

Ai fini dell'estensione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti agli istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la

fondatezza della
richiesta, ai sensi dell'art. 182-*septies* l. fall., atteso che
la
proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione
esclusivamente in
caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da
parte degli
interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un
controllo formale
della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica
di legalità
sostanziale, compresa quella relativa all'effettiva esistenza,
in termini di
plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento
integrale dei
creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi,
estranei al
piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale
sicurezza in
relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n.
12064/2019).

Sebbene gli accordi di
ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili
all'autonomia privata, è
necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del
relativo procedimento
di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni
cautelari ed
esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento,
significative deroghe al
regime generale dell'insolvenza e, in particolare, al
principio della *par
condicio creditorum*. Pertanto, il tribunale deve verificare

l'attuabilità,
intesa come verifica della capacità del piano di liberare le
risorse ivi
indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il
regolare
pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro, la
progressiva, anche se
non repentina, uscita dell'impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti la relazione
dell'esperto: *i)* deve essere fondata su dati di partenza
verificati; *ii)*
deve essere argomentata in modo coerente e logico con
riferimento a detti
dati; *iii)* deve essere motivata nelle previsioni degli
sviluppi futuri,
con particolare riferimento alla capacità del piano
industriale di produrre i
flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei,
attraverso
l'elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni
anche mediante la
sottoposizione del piano a ragionevoli *stress test*.

Principi

*espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo
di
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in
liquidazione, con
richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 182-septies l.
fall,
agli istituti di credito.*

All'esito

*del giudizio, il Tribunale concedeva l'omologa dell'accordo di
ristrutturazione
ed estendeva gli effetti previsti dall'accordo – raggiunto con*

le banche

aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto dell'attuabilità

dell'accordo e dell'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei

creditori estranei nei termini di legge.

[Decr. 16.8.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 16 luglio 2021 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2393-*bis* c.c., attribuendo

alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la legittimazione all'esercizio

dell'azione sociale di responsabilità, prevede al contempo (al 3° comma) la

necessaria partecipazione della società al giudizio promosso dai soci, nel

quale la società (destinataria degli effetti dell'eventuale provvedimento

favorevole), assumendo la veste di attore in senso sostanziale, deve essere

rappresentata da un curatore speciale, non potendo la stessa essere

rappresentata dal medesimo soggetto convenuto quale (preteso) responsabile (conf.

Cass. n. 10936/2016).

La responsabilità verso la società

degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, mentre il danno risarcibile deve essere causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (Cass. n. 10488/1998).

Con riferimento alla insindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori sotto il profilo della mera opportunità economica, occorre segnalare che all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, dal momento che una simile valutazione, attenendo alla discrezionalità imprenditoriale, non può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, ma può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche

e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo,
operata in quelle circostanze e con quelle modalità (conf. Cass. n. 3652/1997, Cass. n. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla
necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala gestio* e le
specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un nesso di causalità
giuridicamente rilevante, il corretto esercizio dell'azione sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi responsabili, esige
la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai doveri imposti
dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla società; c) del nesso
causale tra condotta(e) e danno (conf. Cass. n. 23180/2006).

*Principi espressi nel procedimento
promosso ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. da due soci di minoranza di una
s.p.a. che lamentavano d'avere, in tale veste, inutilmente tentato di
contrastare le scelte gestorie degli amministratori, asseritamente spesso
viziate da situazioni di palese conflitto di interesse e che avevano condotto
la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di crisi, affrontato
dagli amministratori in modo palesemente inadeguato. In particolare, gli
amministratori avrebbero dapprima fatto ricorso ad un piano di risanamento
attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a*

buon fine; successivamente
tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un
accordo di
ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.; e, infine,
presentato una
proposta di concordato con "continuità indiretta", il quale,
nonostante l'esito
sostanzialmente positivo, avrebbe comportato il definitivo
trasferimento
dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo
azzeramento del patrimonio
sociale, destinato alla soddisfazione parziale dei creditori.
Il tribunale, in
conformità all'indirizzo della Suprema Corte ha rigettato le
domande
sottolineando che gli attori si erano limitati ad allegare
genericamente il
compimento di atti di mala gestione senza però fornire
un'adeguata
esposizione del nesso causale fra alcune delle condotte
addebitate agli
amministratori ed il danno patito dalla società.

Il Tribunale ha avuto modo di confermare
la insindacabilità nel merito delle scelte gestive degli
amministratori, sottolineando
in particolare che le iniziative adottate per contrastare lo
stato di crisi in
cui versava la società erano esenti da censure, avendo gli
amministratori fatto
ricorso a professionisti qualificati e a strumenti leciti,
contemplati
dall'ordinamento, che non presentavano elementi di abusività e
che avevano
consentito di mantenere il presupposto della continuità
aziendale, che sarebbe stata
altrimenti irrimediabilmente compromessa.

Ordinanza del 2 luglio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La sussistenza di un adeguato *fumus boni iuris* in materia di concorrenza sleale deve essere costituita da elementi diversi e ulteriori rispetto alla mera e fisiologica concorrenza tra imprese.

In merito allo sviamento di clientela, l'eventuale sussistenza di coincidenze in relazione alla perdita di clienti non può considerarsi di per sé sottrazione di clientela in mancanza di allegazioni sufficientemente precise, in quanto la mera conoscenza delle abitudini ed esigenze dei clienti rientra nel patrimonio professionale e personale del lavoratore (specialmente quando si discute di un numero limitato di clienti).

Per quanto attiene, invece, allo sfruttamento altrui di segreti ovvero di informazioni riservate, la parte danneggiata è tenuta ad allegare specificamente le caratteristiche di tali informazioni e di produrne in giudizio evidenza documentale.

Con riferimento, poi, allo storno di dipendenti, affinché il fatto possa essere sussunto nella relativa fattispecie a tutela della concorrenza, non è sufficiente il mero storno

unitariamente considerato, essendo altresì necessario valutare i mezzi concretamente utilizzati dal concorrente, le modalità di reclutamento del personale e gli effetti destrutturanti sull'altrui organizzazione aziendale, oltre a elementi come il numero di dipendenti e le mansioni ad essi attribuite.

Infine, ai fini della qualificazione di un determinato comportamento nella categoria della concorrenza sleale parassitaria, l'elemento determinante consiste nel *«continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda»*.

Tali principi sono stati espressi nel corso di un procedimento finalizzato all'ottenimento di un provvedimento inibitorio tra una società e un ex dipendente, che ha dato vita a nuova realtà imprenditoriale operante nel medesimo settore.

[Ord. 2.7.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Ordinanza del 1° luglio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 120, co. VI, c.p.i., il *locus commissi delicti* si identifica con il luogo in cui la condotta è stata posta in essere.

Detto criterio non opera in relazione al luogo in cui sono maturate le conseguenze dannose dell'illecito, bensì in relazione a quello dell'evento lesivo.

Pertanto, ai fini dell'individuazione della competenza, rileva esclusivamente il luogo in cui si sono materialmente verificati gli atti lesivi e non quello della sede del danneggiato.

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di declaratoria di nullità di un marchio e di accertamento della contraffazione di segni distintivi.

[Ord. 1.7.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 17 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di determinazione dei saggi d'interesse dei buoni fruttiferi postali rileva l'indicazione apposta sul titolo sottoscritto dal risparmiatore, eventualmente anche con successivo timbro modificativo delle condizioni precedenti.

Da ciò consegue che in caso di difformità tra i tassi previsti da un eventuale decreto ministeriale modificativo e quelli risultanti dal titolo, debbano prevalere questi ultimi poiché – avendo le norme di modifica del saggio d'interesse natura eccezionale, oltre che speciale – si ritiene inammissibile, rispetto alla funzione stessa dei buoni postali, che le

condizioni a cui l'amministrazione postale si obbliga possano essere diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore in sede di sottoscrizione del titolo stesso.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente a oggetto la determinazione di saggi d'interesse di buoni fruttiferi postali a seguito di modificazione a opera di decreto ministeriale.

[Sent. 17.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Ordinanza del 14 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Con riferimento alla responsabilità dell'amministratore che si appropri di notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico a danno della propria società, la sanzione prevista dall'art. 2391 c.c. – norma ispirata alla Common Law statunitense e, in particolare, alla c.d. *corporate opportunity doctrine* – è di natura risarcitoria.

La norma, tuttavia, non risulta essere applicabile – come nella fattispecie in esame – in caso di “*third party's refusal to deal*”, vale a dire qualora l'impraticabilità per la società di sfruttare opportunità di affari derivi dal rifiuto del terzo di contrarre con la stessa, non essendo in tal caso il pregiudizio patito conseguenza diretta dell'operato dell'amministratore.

Sulla base di tali principi, nella vicenda in questione, il

giudice ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, escludendo altresì la responsabilità dell'organo amministrativo.

[Ord. 14.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)